


N. 04515/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Angela Sepe, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

nei confronti di

Assunta Bottone, Dario Spagnuolo; Antonella Pappalardo, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto presso Eugenio Pappa Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11;

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n.aoodrca 9248 del 18/12/2014 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi - nella parte in cui non riconosce alla ricorrente punteggio per alcuni titoli culturali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Antonella Pappalardo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale di questa Sezione n. 4001/2015 che ha disposto, relativamente al presente processo, l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione ad effettuarla per pubblici proclami;

Vista la richiesta del ricorrente di proroga per il perfezionamento del suddetto incombenente;

Rilevato che, in considerazione della ristrettezza oggettiva dei termini assegnati, il ritardo non è al ricorrente imputabile;

Considerato pertanto di accogliere la richiesta di proroga, assegnando il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza, con l'obbligo di depositare nei successivi 15 (quindici) giorni la documentazione comprovante l'adempimento del disposto incombenente, con conseguente

necessità di spostamento dell'udienza di merito già fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone la proroga dei termini per l'integrazione del contraddittorio, nei limiti indicati in motivazione e fissa per il merito l'udienza del 9 marzo 2016.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)